

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROGRESSIONI VERTICALI DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E BIBLIOTECARIO

(EMANATO CON D.R. N. 326 DEL 31 LUGLIO 2023)

Art. 1

Oggetto e principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle procedure selettive per la progressione tra le categorie riservate al personale tecnico amministrativo e bibliotecario con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Macerata ai sensi di quanto previsto dalla normativa nazionale¹, perseguendo la valorizzazione del personale tecnico - amministrativo ed il riconoscimento del merito.
2. La progressione di carriera avviene tramite procedura comparativa basata sulla valutazione degli elementi indicati nell'art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
3. Le procedure avviate per l'accesso alla categoria superiore si svolgono con modalità tali da garantire l'osservanza dei principi di pari opportunità, imparzialità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché dei principi previsti dalla normativa nazionale in materia di reclutamento dei dipendenti pubblici.

Art. 2

Attivazione delle procedure

1. Nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale tecnico amministrativo e bibliotecario e nei limiti stabiliti dalla legge, il Consiglio di amministrazione definisce le posizioni da ricoprire mediante procedura di progressione di carriera in applicazione del presente regolamento.
2. Alle procedure comparative possono partecipare i dipendenti in servizio di ruolo presso l'Ateneo, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrati nella categoria immediatamente inferiore a quella correlata al posto oggetto della procedura.

Art. 3

Bando di selezione

1. Le procedure comparative oggetto del presente regolamento sono indette con provvedimento del Direttore Generale.
2. Il bando di selezione viene reso pubblico ad ogni effetto di legge mediante pubblicazione nell'albo ufficiale *on line* e nel sito *web* istituzionale dell'Università.
3. Il bando di selezione indica, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento:
 - a) il numero dei posti da ricoprire, la categoria e l'area di inquadramento;
 - b) i requisiti soggettivi richiesti ai fini della partecipazione;
 - c) il termine e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;
 - d) le modalità di nomina della commissione esaminatrice;
 - e) le modalità di notifica delle comunicazioni ai candidati;
 - f) i criteri previsti per la selezione e le modalità di svolgimento della stessa;
 - g) le categorie di titoli valutabili e il punteggio massimo alle stesse attribuibile;
 - h) ogni altra informazione ritenuta utile, ovvero necessaria in ottemperanza alle disposizioni vigenti.

Art. 4

Requisiti per l'accesso alla procedura

1. Per la partecipazione alle procedure selettive oggetto del presente regolamento sono richiesti i seguenti requisiti:

¹ all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

a) essere in servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Macerata;

b) essere inquadrati, anche con contratto a tempo determinato, per almeno tre anni (a decorrere, a ritroso, dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura) presso l'Università degli Studi di Macerata nella categoria immediatamente inferiore rispetto a quella oggetto della selezione e appartenere alla stessa area di inquadramento rispetto al posto messo a bando;

c) non essere incorsi negli ultimi due anni in provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero scritto;

d) essere in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno alla posizione oggetto della procedura, salvo diversa disposizione di legge o contrattuale.

2. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione.

Art. 5 Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è nominata con provvedimento del Direttore Generale, nel rispetto dei principi di pari opportunità, trasparenza e imparzialità, secondo i criteri stabiliti dalla normativa nazionale².

2. La commissione è costituita da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente. La Commissione può essere integrata da specifiche professionalità ove risulti necessario in relazione al/ai profilo/i professionale/i per il/i quale/i è stata attivata la selezione.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da una unità di personale tecnico amministrativo e bibliotecario inquadrato in categoria non inferiore alla C.

4. Il provvedimento di nomina della commissione esaminatrice è pubblicato nell'albo ufficiale *on line* e nel sito *web* istituzionale dell'Università.

Art. 6 Modalità di selezione

1. La selezione è disposta per titoli ed eventuale colloquio, a cui sono attribuiti i punteggi sulla base di quanto previsto dal bando di indizione della procedura.

Art. 7 Colloquio

1. Il colloquio, ove previsto, è diretto:

- ad approfondire le esperienze professionali e formative indicate dal candidato nella domanda di partecipazione nonché ad accertare il possesso, da parte dei candidati, delle competenze professionali richieste in relazione al profilo professionale per il quale è stata attivata la procedura selettiva;

- ad accertare il possesso, da parte dei candidati, di ulteriori competenze trasversali (es. problem solving e team working, orientamento alla semplificazione e all'innovazione delle procedure, motivazione, pensiero critico e analitico, orientamento al risultato, capacità sociali/relazionali/comunicative, ecc.).

Art. 8 Titoli valutabili

1. Ai fini delle selezioni oggetto del presente regolamento costituiscono titoli valutabili:

a) valutazione positiva conseguita negli ultimi tre anni antecedenti alla selezione;

b) numero e tipologia degli incarichi rivestiti presso l'Università degli Studi di Macerata;

² articoli 35 e 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

- c) titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla selezione e abilitazioni professionali, attinenti al profilo oggetto della selezione;
2. Il bando, ai fini della procedura comparativa, specifica i titoli e gli incarichi pertinenti con il profilo da coprire, nonché i punteggi attribuibili ai titoli e, eventualmente, al colloquio ove previsto.

Art. 9

Approvazione degli atti e assunzione dei vincitori

1. La votazione finale complessiva ottenuta da ciascun candidato è determinata dal punteggio assegnato in sede di valutazione dei titoli, sommato dal voto conseguito dal colloquio ove previsto.
2. Al termine delle attività di valutazione la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito dei candidati, secondo l'ordine decrescente della votazione finale complessiva riportata da ciascuno degli stessi. In caso di parità di punteggio è preferito il candidato con maggiore anzianità di servizio nella categoria di appartenenza; in caso di ulteriore parità è preferito il candidato con minore età anagrafica.
3. I vincitori della selezione sono individuati in relazione al numero dei posti messi a bando. La graduatoria finale, approvata con provvedimento del Direttore Generale pubblicato nell'albo ufficiale *on line* e nel sito *web* istituzionale dell'Università, esaurisce la propria efficacia con l'inquadramento del numero di posizioni bandite.
4. I dipendenti inquadrati nella categoria immediatamente superiore a seguito del superamento delle procedure selettive non sono soggetti al periodo di prova³.

Art. 10

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni in materia di concorsi del personale tecnico amministrativo e bibliotecario.

³ articolo 80 comma 9 del CCNL comparto Università quadriennio 2006-2009, sottoscritto il 16 ottobre 2008.